



□ Originale

~~X~~ Copia

COMUNE DI LUSIGLIÈ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.14.....

Oggetto: Proroga della convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio Tecnico tra i Comuni di Caravino, Settimo Rottaro e Lusigliè per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASETTE addì 26 del mese di gennaio, alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	TOSCANA Mattia
BINANDO Igor	DAVIN Fabrizio
CAPELLO Claudia	RASO Gennaro
LEGE Cristian	FERRERO Davide
URIETTI Michele	CARETTO Cristina Caterina
DELAURENTI Graziano	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: FERRERO Davide - giustificato

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Oggetto: Proroga della convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio Tecnico tra i Comuni di Caravino, Settimo Rottaro e Lusigliè per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e successive ulteriori modificazioni e integrazioni, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 18, recante "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*";

VISTA la legge regionale 28.09.2012, n. 40, recante "*Norme in materia di unioni montane*";

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2012;

VISTO l'art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 40/2012, che recita: "*i comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modificazioni ed integrazioni*";

VISTO che, ai sensi del comma 27 del citato art. 14 del D.L. 78/2010, le funzioni fondamentali dei comuni sono:

- a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo;
- b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) l'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
- i) la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;
- l) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica;

Richiamata la propria Deliberazione n.02 del 27.01.2012, con la quale si approvava la convenzione tra i Comuni di Caravino, Settimo Rottaro e Lusigliè per lo svolgimento in forma associata del servizio di tecnico comunale per una durata di anni 5 decorrenti dalla data di assunzione del servizio da parte del Tecnico;

Richiamata la convenzione, sottoscritta in data 30.10.2012, tra i Comuni di Caravino, Settimo Rottaro e Lusigliè, per lo svolgimento in forma associata del servizio tecnico, per disciplinare l'esercizio congiunto delle funzioni di tecnico comunale in modo coordinato ed efficiente, allo scopo di servirsi entrambi dell'opera del Tecnico dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Caravino, per l'espletamento delle funzioni, che, per legge, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci od altri atti equivalenti, sono attribuite al predetto funzionario, che ha prodotto un significativo risparmio della spesa;

Sentiti gli Amministratori dei Comuni di Caravino e di Settimo Rottaro con i quali si è concordato di procedere ad una proroga della Convenzione in oggetto fino al 31.12.2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga della sopracitata Convenzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, c.1° del D.lgs.n. 267 del 18.08.2000, sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il segretario comunale e il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese, su n. 10 presenti, votanti 10 - favorevoli 10 - contrari 0 - astenuti 0

DELIBERA

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI PROROGARE la convenzione, sottoscritta in data 30.01.2012 tra i Comuni di Caravino, Settimo Rottaro e Lusigliè per lo svolgimento in forma associata del servizio di tecnico comunale fino al 31.12.2017;
2. DI INVIARE copia della presente ai Comuni di Caravino e di Settimo Rottaro affinché si provveda ai successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Successivamente con voti 10 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL.

F.to IL SEGRETARIO C.LE : DOTT. DI MONTE Pietrantonio _____

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO : MARASCA Angelo _____

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il 03 FEB, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 03 FEB, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietrantonio DI MONTE

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE